

Spett.le  
**Comune di Mussolente (VI)**  
Piazza della Vittoria, 1  
36065 **Mussolente (VI)**  
PEC: [protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it](mailto:protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it)

TRISPANE/P2016  
0001586 - 08/04/2016

p.c.

Spett. le  
**Dipartimento Provinciale  
ARPAV di Verona  
Osservatorio Agenti Fisici**  
Via A. Dominutti, 8  
37135 - **Verona (VR)**  
PEC: [dapvr@pec.arpav.it](mailto:dapvr@pec.arpav.it)

**OGGETTO:**

**-Distanza di Prima Approssimazione DPA nel Comune di Mussolente (VI) -**

Vi informiamo che il territorio comunale è attraversato dai seguenti elettrodotti in gestione alla Ns. società:

- Linea in singola terna VELLAI – ROSSANO cd FONTE e COSTALUNGA cod. 23.572, dal sost. N. 17/2 al sost. N. 109/A e dal sost. N. 109/A al sost. N. 108 di proprietà di TERNA S.p.A.
- Linea in doppia terna VELLAI – ROSSANO cd FONTE e COSTALUNGA e VELLAI – ROMANO D' EZZELINO cd BIFRAGI rispettivamente cod. 23.572 e cod. 23.730, dal sost. N. 100 al sost. N. 108 di proprietà di TERNA S.p.A.
- Linea in singola terna VELLAI – ROMANO D' EZZELINO cd BIFRAGI cod. 23.730, dal sost. N. 108 al sost. N. 8/2A e dal portale della C.P. BIFRAGI al sost. N. 1/1 di proprietà di TERNA S.p.A.

Cogliamo l'occasione per informarVi che la costruzione di fabbricati in prossimità di elettrodotti deve necessariamente risultare compatibile con gli stessi ed, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici, di seguito specificata:

- **D.M. 449 del 21 marzo 1988** [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
- **Legge n. 36 del 22 febbraio 2001** [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e relativo decreto attuativo emanato con **D.P.C.M. 8 luglio 2003** [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti.

Per quanto attiene alla legge 36/2001 ed al relativo decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

**E**  
Comune di Mussolente  
Comune di Mussolente  
Protocollo N.0003407/2016 del 08/04/2016

Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 sopra citato, approvata con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (in G.U. del 05.07.2008) e relativi allegati, e fatte salve le eventuali diverse determinazioni urbanistiche delle Pubbliche Amministrazioni competenti, Vi trasmettiamo, allegata alla presente, la seguente documentazione:

- Planimetria delle linee interessanti il territorio comunale con indicazione delle relative Distanze di prima approssimazione (Dpa), determinate secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 del documento allegato al predetto decreto, applicando la corrente di calcolo prevista al punto 3.1 della norma CEI 11-60 corretta del fattore 1,5 di cui al punto 3.3 comma 2 della medesima norma. (Cod. elaborato RU23730C10CX10010 REV. 00) in formato dwg, dxf.

I dati forniti dovranno essere utilizzati tenendo conto delle seguenti ulteriori precisazioni:

- la larghezza delle Dpa è stata calcolata con riferimento alla condizione di maggior cautela presente nel tronco di linea considerato; e quindi, un'analisi puntuale potrebbe condurre a risultati diversi;
- lo studio è stato condotto per i soli elettrodotti in gestione alla ns. società, escludendo elettrodotti di terzi e/o Cabine Primarie e Sottostazioni
- per evitare eventuali imprecisioni relative alle coordinate georeferenziate dei sostegni di linea, la Dpa dovrà essere individuata sul campo con riferimento all'asse reale dell'elettrodotto.

Precisiamo che i seguenti casi complessi, il cui calcolo semplificato non è contemplato dal DM citato, sono stati analizzati con un software validato basato su un modello di calcolo tridimensionale.

- Linea in singola terna VELLAI – ROMANO D' EZZELINO cd BIFRAGI cod. 23.730, dal sost. N. 108 al sost. N. 8/2A e dal portale della C.P. BIFRAGI al sost. N. 1/1 di proprietà di TERNA S.p.A.
- Linea in doppia terna VELLAI – ROSSANO cd FONTE e COSTALUNGA e VELLAI – ROMANO D' EZZELINO cd BIFRAGI rispettivamente cod. 23.572 e cod. 23.730, dal sost. N. 107 al sost. N. 108 di proprietà di TERNA S.p.A.
- Linea in singola terna VELLAI – ROSSANO cd FONTE e COSTALUNGA cod. 23.572, dal sost. N. 10/2 al sost. N. 109/A e dal sost. N. 109/A al sost. N. 108 di proprietà di TERNA S.p.A.

Vi segnaliamo infine, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo cordiali saluti.

Il Responsabile

AOT di PD – Unità Impianti di Vittorio Veneto

  
GENOVESE CESARINO

UI-VVE/RU23730C10CX10010  
DPA intero Comune – Mussolente - Risposta  
Copia a UI-VVE

**D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83  
LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE**

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Mod\_DPA